

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017, n. 93, reca una disciplina organica delle misure di tutela dei minori stranieri che si trovano nel territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

Scopo della legge è quello di garantire la parità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati con i minori italiani e comunitari, fissando alcuni principi come il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, il diritto alla salute, con l'iscrizione immediata al Servizio sanitario nazionale, il diritto all'istruzione, con la previsione di progetti specifici mirati a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, il diritto all'assistenza legale.

In particolare, la nuova legge prevede un divieto di respingimento alla frontiera che si affianca al divieto di espulsione già previsto dal testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce un articolato procedimento per l'accertamento dell'età in caso di dubbi fondati sull'età dichiarata, con la possibilità del ricorso ad esami socio-sanitari e l'intervento dell'autorità giudiziaria. Presso ogni Tribunale per i minorenni, si istituisce un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini adeguatamente selezionati e formati e si sancisce il principio della priorità dell'affidamento familiare rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Inoltre, completando un percorso già avviato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di "stabilità 2015") e con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, la legge n. 47/2017 sancisce che i minori stranieri non accompagnati sono accolti all'interno del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, che diventa anche Sistema di protezione per minori non accompagnati, scelta confermata anche dal recente decreto-legge n. 113/2018, in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. L'eventuale rimpatrio assistito del minore, nel suo esclusivo interesse, potrà essere disposto dal Tribunale per i minorenni e non più dall'autorità amministrativa.

Al raggiungimento della maggiore età, il Tribunale per i minorenni, ove necessario, potrà disporre il prolungamento del percorso sociale intrapreso con l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 22 della citata legge n. 47/2017 prevede l'adeguamento alle nuove norme delle disposizioni regolamentari vigenti nella materia, tra cui quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

Le modifiche ed integrazioni occorrenti ad adeguare il predetto regolamento



alla legge n. 47/2017 attengono, in particolare, alla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno e della conversione di tali permessi al raggiungimento della maggiore età, prevista dagli articoli 10 e 13 della legge citata.

L'articolo 10 della legge semplifica le tipologie di permesso di soggiorno destinate ai minori stranieri non accompagnati, stabilendo che al minore è rilasciato un permesso "per minore età" salvo che sia affidato o posto sotto la tutela di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con il quale conviva. In quest'ultimo caso infatti al minore sarà rilasciato un permesso "per motivi familiari". Non assume rilievo concreto la distinzione tra minori di quattordici anni e minori ultraquattordicenni a cui si fa riferimento nell'articolo 10 citato in quanto anche al minore di quattordici anni affidato ad un cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno individuale e non è più iscritto nel permesso di soggiorno dell'affidatario ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'articolo 10 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (*legge europea* 2015/2016), che ha abrogato la disposizione che prevedeva l'iscrizione del minore di quattordici anni nel permesso di soggiorno dell'affidatario straniero.

L'articolo 1 del presente provvedimento, che consta di due articoli, riproduce, alla lettera e), tale elencazione dei permessi di soggiorno nell'articolo 28 del d.P.R. n. 394/1999, sostituendo le precedenti previsioni che facevano riferimento anche al permesso per integrazione sociale e civile del minore che era rilasciato ai sensi dell'art.32, commi 1-bis e 1-ter, del citato d.lgs n. 286/98 ai minori che fossero stati ammessi a partecipare ad un progetto sociale e civile per un periodo di almeno due anni. Al minore sarà rilasciato, infatti, un permesso per minore età, salvo che sussistano i presupposti sopra specificati per il rilascio di un permesso per motivi familiari.

Con la lettera a) si modifica il comma 6 dell'art. 9 del d.P.R. n. 394/1999 che, ai fini della richiesta di permesso di soggiorno, esonera i richiedenti asilo e i destinatari di una protezione sociale o temporanea dall'obbligo di esibizione del passaporto o di documento equipollente, nonché da tutti gli altri oneri probatori previsti in generale per i cittadini stranieri. La modifica mira a specificare che tale disposizione si applica anche ai minori stranieri non accompagnati.

La lettera b) modifica la disposizione di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 11, del d.P.R. n. 394/1999, abrogando, analogamente alla disposizione di cui alla lettera e), il riferimento al citato permesso di soggiorno per integrazione del minore. Viene invece definito "permesso per integrazione" quello che, in conformità all'art.13, comma 2 della legge n. 47/2017, è rilasciato ai cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali con provvedimento del Tribunale per i minorenni, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e, comunque, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La lettera c) apporta alcune modifiche all'art. 14 del d.P.R. n. 394/1999. In particolare, la disposizione di cui al numero 1) reca una modifica di coordinamento con le disposizioni sopra illustrate che abrogano il permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore.

La disposizione aggiuntiva di cui al numero 2), che inserisce la lettera c-bis nel



comma 1 del citato art. 14, specifica che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari rilasciato al minore straniero non accompagnato consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle norme sul lavoro minorile. Al compimento della maggiore età, ai titolari dei permessi di soggiorno in parola si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 286/1998, sulla possibilità di conversione del permesso di soggiorno. Le disposizioni di attuazione di tale ipotesi di conversione sono dettate dalla successiva lettera d).

Le disposizioni di cui al numero 3), con cui si inserisce nel citato articolo 14 del d.P.R. n. 394/1999 il comma 1-bis, disciplinano la conversione del titolo di soggiorno del minore non accompagnato richiedente asilo in caso di diniego della protezione internazionale, in modo che tale possibilità non risulti preclusa per i tempi di esame della domanda di protezione. Si specifica, infatti, che ove il diniego della protezione internazionale giunga dopo il compimento della maggiore età, la richiesta di conversione, potrà comunque essere presentata e si fissa, a tal fine, un termine compatibile con il diritto del richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale nelle more della decisione amministrativa e eventualmente giurisdizionale sulla protezione internazionale. Si prevede, quindi, che la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 286/1998 potrà essere richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero, in caso di ricorso giurisdizionale, entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato ovvero trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.

La lett. d) inserisce nel d.P.R. n. 394/1999 l'art. 14-bis (*Richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato*), che regola i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già di competenza del soppresso Comitato per i minori stranieri) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32 del d. lgs. n. 286/1998.

Alla richiesta di parere, che può essere presentata non prima di novanta giorni prima del compimento della maggiore età, devono essere allegati oltre ai documenti attestanti l'identità del richiedente, copia del permesso di soggiorno per minore età e la documentazione che attesta il percorso di integrazione svolto o in corso. Fermo restando la valutazione caso per caso, ai fini del rilascio del parere del Ministero del lavoro, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.

Si chiarisce inoltre che il parere del citato Dicastero non è richiesto per la conversione del permesso di soggiorno del minore che ha svolto il percorso di integrazione delineato dai commi 1-bis e 1-ter dell'art.32 d. lgs. n. 286/1998, ossia è presente nel territorio nazionale da almeno tre anni ed ha partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile. In tal caso, infatti, in presenza degli altri requisiti richiesti, non occorre, ai fini della conversione, una ulteriore



valutazione sulla validità del percorso di integrazione. Il parere in argomento non è richiesto neppure per la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al minore affidato o posto sotto la tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con il quale convive, al pari degli altri minori stranieri ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il parere del Ministero del lavoro non è richiesto inoltre quando si tratta di un minore già destinatario di protezione internazionale.

Per i minori che al compimento della maggiore età sono affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali per il proseguimento del percorso di inserimento sociale, il parere del Ministero del lavoro potrà essere richiesto al momento della conversione del permesso di soggiorno per integrazione in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro salvo che non siano trascorsi tre anni dall'ingresso nel territorio nazionale ed il cittadino straniero abbia partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione.

L'art. 2 del presente provvedimento, infine, reca una norma finale, prevedendo che il riferimento al "Comitato per i minori stranieri", soppresso dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 è sostituito dal riferimento al "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ovunque presente nel d.P.R. n. 394/1999.



RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è adottato sulla base dell'art. 22 della legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", che prevede, tra l'altro, che vengano apportate dal Governo le necessarie modifiche al regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni).

Art.1

L'articolo in esame costituisce mero adeguamento della disciplina contenuta nel testo regolamentare concernente il rilascio dei permessi di soggiorno e la relativa conversione al raggiungimento della maggiore età, a seguito delle novità normative apportate dalla legge 7 aprile 2017, n. 47.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.2

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto reca esclusivamente una disposizione di aggiornamento lessicale, prevedendo che il riferimento al "Comitato per i minori stranieri", soppresso dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, ovunque presente nel d.P.R. n. 394/1999, è sostituito dal riferimento al "Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2007, n. 193 ha avuto esito


OK

POSITIVO

NEGATIVO

10 GEN. 2020

Il Responsabile Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge 7 aprile 2017, n.47, recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”, delinea un sistema di *governance* con pianificazione ed armonizzazione di tutti gli interventi più idonei per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si trovano nel territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili e la garanzia del loro diritto alla protezione, alla rappresentanza, all'accoglienza ed all'integrazione.

La nuova disciplina interviene, tra l'altro, sulla tipologia dei permessi di soggiorno previsti dalla normativa vigente per tale categoria di soggetti (per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ecc.) ridisegnando i presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio. L'art. 10 della legge (“Permesso di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione”), prevede due tipologie: il permesso per minore età, valido fino al compimento della maggiore età, e il permesso per motivi familiari, rilasciato laddove il minore conviva con l'affidatario o il tutore, italiano o straniero regolarmente soggiornante.

L'art.13 stabilisce, inoltre, che il Tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali, fino al ventunesimo anno di età, per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Tali novità legislative hanno richiesto un adeguamento della vigente disciplina, come, infatti stabilisce l'art. 22 della stessa legge n. 47/2017 che prevede che il Governo ad apporri le modifiche necessarie al regolamento di cui al d.P.R. n. 394/1999, di attuazione del d.lgs. n. 286/1998.

L'intervento regolatorio interviene, pertanto, sulla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno prevista dalla legge 47/2017 per recepire le nuove norme, con contestuale eliminazione del permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore e del permesso di soggiorno per affidamento. Le modifiche e integrazioni occorrenti ad adeguare il predetto regolamento alla legge n. 47/2017 attengono, inoltre, anche alla disciplina della conversione del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età, di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 che già prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro autonomo o subordinato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - o ancora ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato riconosciuto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- legge 7 aprile 2017, n.47;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto in oggetto è in linea con le leggi e i regolamenti vigenti, in particolare con la legge 47/2017, di cui costituisce attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi è alcun profilo di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non si prevedono né sono determinati, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario, rispetto al quale non si ravvisa pertanto alcun profilo di incompatibilità.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in corso.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di intervento normativo riconducibile a principi normativi di derivazione europea, il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nel presente provvedimento non si fa rinvio ad altri atti attuativi da adottarsi successivamente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.

RELAZIONE AIR

Provvedimento:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'art.22 della legge 7 aprile 2017, n.47 recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Amministrazione competente:

Ministero dell'interno

Referente dell'amministrazione competente:

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).

Il provvedimento interviene sulla tipologia dei permessi di soggiorno previsti dalla normativa vigente per i minori stranieri non accompagnati (per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ecc.), ridisegnando i presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio e adeguandoli alla legge 47/2017 recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", in particolare all'art. 10, che prevede il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.

Inoltre, l'art.13 della legge 47/2017 prevede che il minore straniero non accompagnato possa essere affidato ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età con provvedimento del Tribunale per i minorenni, qualora abbia intrapreso un percorso di integrazione e necessiti di un supporto prolungato di assistenza.

Come stabilito dall'art. 22 dalla legge n. 47/2017 tali novità legislative hanno determinato la necessità di provvedere ad un adeguamento del regolamento 394/99, attuativo del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto il presente intervento normativo modifica la normativa regolamentare soltanto per gli aspetti inerenti i titoli di soggiorno al minore straniero e la loro conversione al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, il provvedimento in esame prevede 3 tipologie di permesso di soggiorno: "per minore età" valido fino al compimento della maggiore età; "per motivi familiari" rilasciato al minore non accompagnato che conviva con l'affidatario o il tutore, italiano o straniero regolarmente soggiornante; "per integrazione" rilasciato ai cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali.

Come più diffusamente indicato nella sezione 6, nella fase di predisposizione del presente testo normativo si è ritenuto opportuno procedere anche alla consultazione delle principali organizzazioni a tutela dei minori e dei migranti, nonché dell'ANCI.

Infine si è ritenuto necessario intervenire in quanto le vigenti disposizioni regolamentari in materia non risultavano conformi al dettato normativo della citata legge 47/2017.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

La legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia, con la finalità di dettare una disciplina unitaria organica nell'ottica di delineare un sistema di *governance* con pianificazione ed armonizzazione di tutti gli interventi più idonei per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si trovano nel territorio nazionale privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili e la garanzia del loro diritto alla protezione, alla rappresentanza, all'accoglienza ed all'integrazione.

In considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire una tutela più ampia a tale categoria di minori, viene sancito il divieto di respingimento alla frontiera, che si affianca al divieto di espulsione dei minori stranieri già previsto dalla normativa vigente.

La nuova disciplina interviene, tra l'altro, sulla tipologia dei permessi di soggiorno previsti dalla normativa vigente per tale categoria di soggetti (per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, ecc.) ridisegnando i presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio. Infatti, sotto la definizione "Permesso di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione", con cui è rubricato l'art. 10, sono elencati sia il permesso per minore età che il permesso per motivi familiari. Il primo viene rilasciato dal questore, su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina formale del tutore, nel caso in cui il minore straniero non accompagnato venga rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. Questo tipo di permesso di soggiorno è valido fino al compimento dei 18 anni. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato dal questore quando il minore non è collocato in una casa-famiglia, ma è affidato a un cittadino italiano o straniero.

Viene introdotta, inoltre, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età, che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Tali novità legislative richiedono un adeguamento della vigente disciplina attuativa del D.Lgs. n. 286/1998, come, peraltro, stabilito dalla stessa legge n. 47/2017 che, all'art. 22, prevede che il Governo provveda ad apportare i necessari adeguamenti normativi al regolamento di cui al *d.P.R. n. 394/1999*.

L'intervento regolatorio interviene, pertanto, sulla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno prevista nel citato atto normativo, che già regola la fattispecie del permesso di soggiorno per minore età, per recepire le nuove norme, con contestuale eliminazione del *permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore* e del *permesso di soggiorno per affidamento*. Nella fase preparatoria del presente provvedimento è stato quindi valutato che il permesso "per minore età" e quello "per motivi familiari" soddisfino le esigenze dei minori non accompagnati. E' stata altresì valutata la necessità di regolamentare l'ipotesi di rilascio di un permesso di soggiorno "per integrazione", nei confronti dei soggetti neomaggiorenni per i quali sia stato disposto l'affidamento ai servizi sociali con decreto del tribunale per i minorenni.

Le modifiche e integrazioni occorrenti ad adeguare il predetto regolamento alla legge n. 47/2017 attengono, inoltre, anche alla disciplina della conversione del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età, di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 che già prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro autonomo o subordinato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione - o ancora ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato riconosciuto.

L'introduzione di disposizioni di dettaglio inerenti al rilascio, da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del parere ex art. 32, comma 1-bis e concernenti principalmente i tempi e le modalità di invio della richiesta di parere, nonché i casi di esclusione della stessa, si giustifica altresì alla luce del significativo numero di richieste inoltrate: dall'1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019 sono stati, infatti, rilasciati 1.666 pareri. Secondo le rilevazioni effettuate dal predetto Dicastero, al 30 novembre 2019 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 6.369.

Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito, ovvero quello di garantire tutela specifica ai minori stranieri non accompagnati conformemente alla legge 47/2017, si è adottato, quale indicatore del grado di raggiungimento del suddetto obiettivo, il numero dei permessi di soggiorno rilasciati e/o convertiti (v. sez.2).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

Come già enunciato nella sezione 1, l'obiettivo generale del provvedimento è quello di adeguare alle norme introdotte dalla legge n. 47/2017 le disposizioni regolamentari vigenti nella materia, tra cui quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

L'obiettivo specifico consiste nel garantire ad una determinata categoria di persone, i minori stranieri non accompagnati, la concreta fruizione delle forme di tutela accordate dal legislatore, con particolare riferimento ai permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati e alla possibilità di conversione dei predetti titoli di soggiorno al compimento della maggiore età.

Come riportato dai competenti uffici di questo Ministero, nel triennio 2016-2018 sono stati rilasciati, per ciascun anno, n. 4739, n. 4972, n.2924, permessi per minore età.

Nell'anno 2018 sono stati rilasciati n.113 permessi per motivi familiari.

Nel corso del 2019 sono stati rilasciati n. 3535 permessi di soggiorno per minore età e n.263 permessi per motivi familiari.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Quale indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo perseguito attraverso l'intervento regolatorio si segnala il numero dei permessi di soggiorno rilasciati e/o convertiti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

Opzioni alternative e di non intervento non sono state prese in considerazione in quanto la mancata adozione dell'atto regolatorio in esame non consentirebbe di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 47/2017.

Si è ritenuto infatti necessario intervenire in quanto le vigenti disposizioni regolamentari in materia non risultavano conformi al dettato normativo della citata legge 47/2017.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Sulla base di quanto indicato nella sezione 3, non sono state effettuate comparazioni tra opzioni alternative. Come già espresso nella sez. 3, il mantenimento delle vigenti disposizioni regolamentari in materia non sarebbe risultato in linea con la citata legge 47/2017.

Si segnala che in fase di elaborazione dell'intervento normativo, che si è svolta con le articolazioni competenti di questo Ministero nonché, in particolar modo, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati condivisi i contenuti del presente provvedimento. In particolare, l'opzione scelta è risultata quella più idonea a garantire la concreta fruizione della tutela accordata dal legislatore, con particolare riferimento alle nuove tipologie di permessi di soggiorno. A tale riguardo, è stato disciplinato il permesso "per minore età", espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge e quello "per motivi familiari", previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b). E' stata altresì valutata la necessità di regolamentare l'ipotesi di rilascio di un permesso di soggiorno "per integrazione", nei confronti di una particolare categoria di soggetti neomaggiorenni avviati alla prosecuzione dei percorsi di inserimento sociale e la procedura da seguire al raggiungimento della maggiore età, laddove si prevede la possibilità di conversione dei predetti titoli.

Poiché l'intervento normativo consiste in disposizioni regolamentari di attuazione della legge, non vi sono impatti diretti scaturenti dall'atto in esame.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Non risultano condizioni che possano incidere sulla concreta attuazione dell'intervento normativo.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, relativamente al rilascio delle diverse tipologie di permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, sono il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni periferiche (questure) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile per la parte relativa al rilascio del parere per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il sistema di monitoraggio degli interventi proposti sarà curato attraverso le strutture e le risorse in atto da parte dei soggetti responsabili indicati nella precedente sezione 5.1, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. Ai fini del controllo degli effetti dell'intervento andrà monitorato l'andamento dell'indicatore riportato nella Sezione 2.2.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

- 1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- 2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- 3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- 4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Sulle disposizioni in argomento sono state valutate le proposte di Save the Children e delle principali organizzazioni di tutela dei minori e dei migranti, che hanno costituito un Tavolo di lavoro proprio sull'attuazione della legge n. 47/2017. Nel provvedimento sono state infatti recepite le proposte e raccomandazioni delle citate associazioni intese a chiarire con le norme regolamentari in argomento che il permesso di soggiorno per minore età consente di svolgere attività lavorativa, naturalmente nel rispetto delle norme a tutela del lavoro minorile, e che il minore è esonerato, al pari dei richiedenti asilo, dall'obbligo di esibire un passaporto o documento equipollente ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Non ha trovato invece accoglimento nel testo la sollecitazione delle predette Associazioni a definire con il regolamento in parola le misure di accoglienza e supporto da destinare a coloro che, al raggiungimento della maggiore età, sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni a rimanere nel territorio nazionale e affidati ai servizi sociali, per completare il percorso di integrazione già avviato, pur in assenza dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno. Il tema dell'accoglienza materiale esula infatti dall'ambito del presente intervento normativo.

Sul provvedimento è stata consultata anche l'ANCI che ha evidenziato la medesima questione della individuazione delle misure di accoglienza dei maggiorenni affidati ai servizi sociali e delle risorse a cui imputare tali misure.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Il percorso di analisi dell'intervento è stato effettuato dai competenti Uffici del Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione), con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.